

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

SEDE DI LECCE

Ricorso con istanza cautelare

Nell'interesse della Sig.ra Marisa Giannuzzi, C.F. GNNMRS63S58I887K, rappresentata, difesa e meglio generalizzata, giusta procura in calce, al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda (anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di refusi, errori o omissioni), dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V), che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/64564197 - 090/8960421 o alle pec michelebonetti@ordineavvocatiroma.org - avvsantidelia@cnfpec.it, elettivamente domiciliati in Roma, alla Via S. Tommaso D'Aquino n. 47

contro

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (MIUR), in persona del Ministro *pro tempore*,

l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

l'**Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

e nei confronti dei controinteressati in atti

per l'annullamento

previa sospensione in parte qua e nella parte in cui occorrer possa

- della nota dispositiva prot. nr. 10063 del 3/07/2019 di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento provvisorie del personale docente di ogni ordine e grado della provincia di Lecce.
- del decreto prot. nr. 12239 del 2.8.2019 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive per le classi di insegnamento infanzia e primaria della provincia di Lecce;
- della missiva prot. nr. 12063 del 31 luglio 2019 – AOOUSPLE – Ambito

territoriale di Lecce;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione nella graduatoria ad esaurimento per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Premesse:

1. La Sig.ra Marisa Giannuzzi è un'insegnante in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 che, a seguito di ricorso giurisdizionale presentato dinanzi al TAR del Lazio con n. 9583/2016 R.G., ad oggi ancora pendente ed in attesa della fissazione dell'udienza di merito, otteneva l'inserimento in GAE e nella I fascia delle G.I.

Il TAR del Lazio, difatti, si pronunciava con plurimi provvedimenti (decreto n. 5732 del 21/09/2016, ordinanza n. 6518 del 24/10/2016, decreto n. 7994 del 15/12/2016, ordinanza n. 744 del 15/02/2017) con cui *“Accoglie[va] la domanda e dispone[va] l’inserimento nelle relative graduatorie a ogni effetto, inclusa la eventuale stipula con riserva di contratti”*.

In esecuzione di tali provvedimenti l'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce con decreto n. 16842 datato 21 dicembre 2016, provvedeva all'inserimento nelle graduatorie ambite dagli insegnanti precisando che gli stessi avrebbero potuto stipulare contratti a tempo determinato e indeterminato condizionati *“all’esito del giudizio di merito del contenzioso in atto”*.

2. In data 24 aprile 2019 veniva pubblicato il D.M. n. 374 recante le disposizione per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019-2022 e l'odierna ricorrente provvedeva ad inoltrare

la domanda nei termini di legge.

Il D.M., difatti, consentiva a tutti i ricorrenti inseriti in GAE di aggiornare il punteggio maturato a far data dal 2014, con l'unica eccezione dei *“docenti in possesso di diploma magistrale destinatari di sentenze di merito sfavorevoli”*.

3. Alla pubblicazione della graduatoria provvisoria avvenuta con nota dispositiva prot. nr. 10063 del 3/07/2019 dell'USP di Lecce, tuttavia, la Sig.ra Giannuzzi prendeva atto di non esservi inserita, senza alcuna giustificazione e senza che fosse emanato alcun provvedimento di esclusione. L'odierna ricorrente, dunque, inoltrava per il tramite della scrivente difesa una diffida all'ufficio competente spiegando di non essere destinataria di provvedimenti sfavorevoli, né cautelari né di merito, e chiedendo il reinserimento in graduatoria.

Alla missiva, protocollata dall'USP di Lecce con numero 10554 del 5 luglio 2019, veniva dato riscontro in data 31 luglio 2019 con nota prot. nr. 12063 con cui venivano rigettate le richieste della Giannuzzi *“<<poiché il Supremo Consesso Amministrativo, in seduta Plenaria con la Sentenza n. 11/2017 ha confermato il principio di diritto secondo cui: “Il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo”>>”*.

L'USR di Lecce confermava poi l'esclusione della Sig.ra Marisa Giannuzzi con il decreto prot. nr. 12239 del 2.8.2019 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive per le classi di insegnamento infanzia e primaria ove la ricorrente non veniva inserita.

L'esclusione della Sig.ra Giannuzzi si palesa illegittima nonché viziata sotto plurimi aspetti formali e sostanziali e deve essere annullata in quanto basata su presupposti errati e comunque illegittima per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE DELL'ART. 7 SS. DELLA L.N. 241/90. ERRORE NELL'OPERATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ

E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, BUON ANDAMENTO E DI IMPARZIALITÀ DELLA P.A.

1. Il provvedimento dell'Amministrazione è illegittimo perché posto in essere in violazione dell'art. 7 della L. n. 241/1990. Invero, l'Amministrazione ometteva di comunicare l'avvio del procedimento di esclusione della candidata.

Tale *agere* è palesemente illegittimo.

Come noto, al fine di consentire la massima partecipazione nonché in correlazione con i principi di trasparenza, buon andamento e di imparzialità nel governo della funzione amministrativa, è espressamente previsto che si provveda alla comunicazione di avvio del procedimento. Tale comunicazione deve necessariamente essere effettuata con le modalità previste dall'art. 8 della medesima normativa e deve contenere l'indicazione dei requisiti stabiliti al comma 2 dello stesso articolo.

L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento riguarda i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, i quali devono avere avviso personale o, nel caso di elevato numero di destinatari, comunicazione tramite forme di pubblicità idonee a perseguire lo scopo.

La mancanza della suddetta comunicazione di avvio del procedimento, comporta anche l'impossibilità di *"presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento"*, come testualmente previsto dall'art. 10, comma 1, lett. b), della legge 241 del 1990, in violazione dei più basilari principi inerenti la pienezza del contraddittorio.

2. Come anticipato la Sig.ra Giannuzzi prendeva contezza della propria esclusione solo a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria senza che le fosse notificato alcun provvedimento di esclusione o avvio del procedimento e senza che gli stessi fossero pubblicati sul sito dell'USP di competenza.

Tra i numerosi atti pubblicati sull'albo online dell'Ambito Territoriale di Lecce non compare alcun avviso, seppur generalizzato, di esclusione dalle GAE che

possa essere in qualche modo ricondotto all'odierna ricorrente e l'unico provvedimento di depennamento (peraltro sospeso da Codesto On.le TAR con l'ordinanza n. 459/2019) è del 24 aprile 2019 su una situazione peculiare in cui gli insegnanti, diversamente dall'odierna ricorrente, avevano ricevuto due provvedimenti di rigetto, da parte del TAR del Lazio in fase di merito e del Consiglio di Stato in fase cautelare.

3. Quanto agli avvisi di avvio del procedimento, l'unica pubblicazione presente sul sito dell'USP risale al 2 aprile 2019 (nota prot. 5253) e non è riconducibile in alcun modo alla posizione processuale della ricorrente.

Tale comunicazione, comunque carente dei requisiti previsti *ex lege* e non chiaramente riconducibile a specifici individui (men che meno alla Giannuzzi), si riferisce espressamente alla nota MIUR AOODGPER/45988 del 17 ottobre 2018 la quale, per far fronte ad esigenze organizzative, dettava istruzioni agli Uffici Scolastici sulla “*necessità di adottare tutti i provvedimenti conseguenti al **rigetto, nel merito, dei ricorsi originariamente proposti***” dagli aspiranti docenti i possesso di diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Anche in questo caso l'avvio del procedimento “generalizzato” pubblicato sul sito dell'USP non è compatibile con la posizione della Sig.ra Marisa Giannuzzi la quale, come già specificato, è destinataria di provvedimenti cautelare di accoglimento e in attesa della definizione di merito del ricorso.

Nessun rigetto, dunque, che possa giustificare un tale *agere* da parte della P.A. il quale, anche per questi motivi, si palesa illegittimo.

III. VIOLAZIONE DELL'ART. 99 C.P.A. TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO. ECCESSO DI POTERE. FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE, ILLOGICITÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA.

1. La ricorrente è in possesso di provvedimenti cautelari monocratici e collegiali che hanno disposto il suo inserimento nelle GAE A seguito della mancata ottemperanza si agiva per l'esecuzione delle misure cautelari ottenendo il decreto

monocratico n. 7994/2016, confermato dall'ordinanza n. 744/2017, che si allegano. A nulla vale il riferimento all'intervenuta Adunanza Plenaria poiché il provvedimento cautelare è ancora esecutivo per legge e l'Amministrazione non può disporre l'esclusione di una ricorrente (mentre molti altri rimangono nelle GAE) effettuando delle previsioni (tra l'altro non riferite al singolo contenzioso) sull'esito del giudizio.

Per tale ragione il depennamento dalla graduatoria ad esaurimento intervenuto nei confronti della Sig.ra Giannuzzi è illegittimo in quanto l'Amministrazione resistente riconduce l'esclusione ad un provvedimento che non ha effetti diretti sulla posizione processuale dell'insegnante.

Solo a seguito di richieste di chiarimenti e di solleciti intervenuti per iscritto e per le vie brevi, difatti, l'USP di Lecce provvedeva ad inoltrare una nota con cui venivano rigettate le richieste di reinserimento in graduatoria <<poiché il Supremo Consesso Amministrativo, in seduta Plenaria con la Sentenza n. 11/2017 ha confermato il principio di diritto secondo cui: “Il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo”>>.

La sentenza dell'Adunanza Plenaria, tuttavia, non produce effetti immediati e *erga omnes*, specie nei confronti di chi, come l'odierna ricorrente, non è parte nel contenzioso specifico oggetto di rimessione.

L'assunto su cui si basa l'esclusione della ricorrente, dunque, è errato e carente dei presupposti in fatto e in diritto.

Sul punto si ricorda a noi stessi che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, massimo Consesso della Giustizia Amministrativa, ha funzione nomofilattica, finalizzata a garantire l'applicazione uniforme del diritto da parte dei giudici amministrativi. In particolare è chiamata a risolvere questioni di diritto di particolare rilevanza o sulle quali sussiste contrasto giurisprudenziale, ai sensi dell'art. 99 del Codice del Processo Amministrativo.

Le pronunce rese da tale organo giudicante, tuttavia, pur essendo in qualche modo vincolanti per le Sezioni semplici del medesimo Consiglio di Stato, non spiegano alcun effetto in via diretta ex art. 99 c.p.a. nei confronti dei TAR i quali, pur dovendo evitare gravi difformità in relazione alle pronunce da esprimere nei giudizi relativi alle tematiche trattate, non sono obbligati a far propri i principi enunciati dall'A.P.

Non appare giuridicamente corretto, peraltro, invocare gli effetti di una sentenza per *relationem*, nei confronti di soggetti estranei allo specifico contenzioso.

Detto principio, paradossalmente, è deducibile anche dalle stesse sentenze dell'A.P. richiamate come giustificazione, da parte dell'Amministrazione, per l'esclusione per cui è causa (sentenza A.P. n. 4 e 5 del 2019).

In tali provvedimenti, difatti, si legge testualmente che ***“Il giudicato amministrativo ha di regola effetti limitati alle parti del giudizio e non produce effetti a favore dei cointeressati che non abbiano tempestivamente impugnato. I casi di giudicato con effetti ultra partes sono eccezionali e si giustificano in ragione dell'inscindibilità degli effetti dell'atto o dell'inscindibilità del vizio dedotto: in particolare, l'indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l'esistenza di un legame altrettanto inscindibile fra le posizioni dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile, logicamente, ancor prima che giuridicamente, che l'atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato. Per tali ragioni deve escludersi che l'indivisibilità possa operare con riferimento a effetti del giudicato diversi da quelli caducanti e, quindi, per gli effetti conformativi, ordinatori, additivi o di accertamento della fondatezza della pretesa azionata, che operano solo nei confronti delle parti del giudizio. L'annullamento dei decreti ministeriali di aggiornamento delle GAE (in particolare del d.m. n. 235 del 2014), nella parte in cui non consentono ai diplomati magistrali l'inserimento in graduatoria, produce un effetto non propriamente caducante (stante l'assenza nel d.m. di alcuna previsione, suscettibile di essere caducata, diretta a disciplinare l'accesso in graduatoria da***

parte di chi non sia già inserito), ma, sostanzialmente, di accertamento della pretesa all'inserimento e, di conseguenza, determina un effetto additivo/conformativo: tale giudicato, pertanto, a prescindere dalla natura giuridica dei decreti ministeriali, non si estende a soggetti diversi dagli originari ricorrenti”.

Ne deriva che non possa invocarsi da parte dell'Amministrazione resistente alcuna motivata condizione per il legittimo depennamento dalle GAE di insegnanti che ancora non abbiano ricevuto provvedimenti di merito sfavorevoli.

2. Dello stesso avviso è Codesto On.le TAR che, con l'ordinanza n. 453/2019 ha sospeso il decreto n. 6472 del 24 aprile 2019 di depennamento dalle GAE di alcuni docenti che, addirittura, avevano avuto dal G.A. provvedimenti sfavorevoli ma in fase cautelare.

In linea con l'espressa volontà ministeriale di far permanere in GAE i docenti inseriti con riserva, difatti, non può essere comminata alcuna esclusione se non a seguito di sentenza di merito passata in giudicato.

Nella citata ordinanza, difatti, si legge testualmente: “3) Rilevato, ai fini della decisione sull'istanza cautelare in relazione ai restanti ricorrenti, che:

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con decreto n. 374 del 24 aprile 2019, ha fornito indicazioni a livello nazionale circa l'inserimento in graduatoria dei docenti, precisando che “devono chiedere di permanere in graduatoria con riserva, compilando il modello 1: (...) b) coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello stato, avverso l'esclusione dalle graduatorie medesime o avverso le propedeutiche procedure abilitanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 8” (art. 6, comma 1, lett. b, cit. decreto) e prevedendo, al predetto art. 1, comma 8, decreto cit., che in “forza di quanto disposto dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017 n. 11 e del 27 febbraio 2019 n. 5, i docenti in possesso di diploma magistrale

destinatari di sentenze di merito sfavorevoli, non potranno presentare istanza di aggiornamento”;

4) Ritenuto che con il predetto decreto:

- a) nella parte in cui si contemplano, ai fini dell'esclusione dall'aggiornamento delle graduatorie, quei docenti che abbiano ricevuto “sentenze di merito sfavorevoli”, ci si riferisca alle situazioni coperte da giudicato, come emerge dalla combinata lettura degli artt. 1, comma 8, e 6, comma 1, lett. b), del cit. decreto;

- b) si fornisca, per converso, la chiara istruzione di mantenere in graduatoria, con riserva, quei docenti la cui situazione non sia ancora definita dall'autorità del giudicato (v. art. 6, comma 1, lett. b, cit. decreto);

5) Ritenuto che l'impugnato decreto dell'Ufficio territoriale di Lecce, prot. 6472 del 24 aprile 2019 – pur volendo dare attuazione a quanto conseguirebbe dalle predette sentenze di primo grado del T.A.R. Lazio (e, correlativamente, dalle ordinanze cautelari del Consiglio di Stato) e pur facendo salvi gli esiti del successivo grado di giudizio – sia in contrasto con le suddette istruzioni ministeriali, che depongono per il mantenimento in graduatoria dei docenti la cui posizione non sia ancora coperta dal giudicato (e fermo restando il rispetto delle altre condizioni di cui al decreto M.I.U.R. n. 374/2019);

6) Ritenuto, per quanto sopra, di accogliere la domanda cautelare in favore dei ricorrenti”.

Anche alla luce di tale pronuncia l'agere della P.A. si palesa illegittimo e affetto da plurimi vizi.

III. VIOLAZIONE DELLA L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE. FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE, ILLOGICITÀ MANIFESTA, IRRAGIONevolezza, ERRONEITÀ E FALSITÀ DEL PRESUPPOSTO. CARENZA DI MOTIVAZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ, BUON ANDAMENTO E TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

1. Il depennamento dalla graduatoria ad esaurimento patita dall'odierna ricorrente, come anticipato, è avvenuta in spregio dei più basilari principi espressi nella L. n. 241/1990 e, in particolare, non essendovi un espresso provvedimento dell'Amministrazione che commina l'esclusione della Sig.ra Marisa Giannuzzi, non è possibile risalire alle motivazioni poste a fondamento della stessa.

La nota dell'Ufficio Scolastico datata 31 luglio 2019 prot. nr. 12063, difatti, non appare esaustiva e, certamente, è fondata su presupposti errati in fatto e in diritto. L'insegnante, difatti, essendo in possesso di provvedimenti di accoglimento da parte del TAR del Lazio, che le consentono la permanenza in GAE, avrebbe dovuto mantenere la propria posizione in graduatoria sino alla decisione di merito. L'esclusione diretta, intervenuta senza avvio del procedimento e senza provvedimento espresso, dunque, impedisce alla ricorrente di comprendere le reali motivazioni del depennamento che si palesa illegittimo e carente dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 3 della L.241/1990.

2. Come noto, ai sensi del citato articolo, *“la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”*.

Nel caso che ci occupa risulta totalmente carente anche la fase istruttoria portata a termine dalla P.A. e sfociata in determinazioni assolutamente errate.

Il difetto di istruttoria appare di tutta evidenza nel caso in parola in quanto l'Amministrazione ha agito in maniera sommaria senza provvedere ad una completa raccolta delle informazioni relative alla situazione della Sig.ra Giannuzzi. Eppure la medesima più volte comunicava per le vie brevi all'Amministrazione la regolarità della propria posizione in graduatoria, circostanza ribadita dalla scrivente difesa nelle missive inoltrate agli Uffici in data 5 luglio 2019, la quale non si rivelava sufficiente ad evitare il depennamento della ricorrente pur senza che l'USP chiedesse ulteriori chiarimenti in ordine allo stato del procedimento giudiziale.

Per tali ragioni è manifesta la violazione del principio della completezza

dell'azione amministrativa e del contraddittorio. L'amministrazione prima di agire avrebbe dovuto acquisire tutti gli elementi utili ad accertare i fatti in questione, prendendo in considerazione tutti gli interessi coinvolti nella situazione concreta oggetto della decisione. Tale attività, tuttavia, è stata completamente omessa ingenerando l'illegittimità dell'atto.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 56 C.P.A

Il ricorso è fondato e certamente verrà accolto.

Per quanto riportato, considerata la presenza del prescritto *fumus boni iuris* si impone, nell'immediato, l'emissione di un provvedimento cautelare monocratico che sospenda gli effetti degli atti impugnati.

Stanti le censure sollevate con il presente atto, è evidente che la lesione concretizzatasi nei confronti di parte ricorrente è fondata su presupposti errati in fatto e in diritto.

Sul *periculum in mora* si rappresenta che parte alla istante viene preclusa, in maniera del tutto arbitraria ed illegittima, la possibilità di vedersi assegnato un incarico a tempo determinato e/o indeterminato da GAE o dalla I fascia delle G.I. a causa della patita esclusione.

La concessione della misura cautelare, considerando che le prossime chiamate dalle G.A.E. e dalla corrispondente I fascia delle G.I. saranno completate entro il mese di settembre, eviterebbe il definitivo consumarsi di un pregiudizio in capo a parte ricorrente che, per almeno un altro anno, dovrebbero sperare di ottenere la supplenza dalla II delle G.I. e che, in mancanza di questa, rischierebbe addirittura di non avere un lavoro ed il sostentamento per la propria famiglia.

Per questi motivi, urge l'emissione di un provvedimento monocratico che abbia l'effetto di sospendere gli atti dell'Amministrazione e reinserisca l'istante nella corretta posizione in graduatoria, con ogni conseguente statuizione e con l'assegnazione di incarichi sulla base del proprio punteggio.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

In ogni caso si chiede, per le stesse ragioni di cui sopra, la conferma del provvedimento monocratico e/o a concessione della tutela cautelare collegiale alla prima camera di consiglio utile al fine di poter partecipare alla procedura di convocazione che saranno completate entro settembre 2019.

Ciò che qui si chiede, d'altra parte, non è affatto l'assunzione a tempo indeterminato, ma la sospensione in parte qua dei provvedimenti impugnati dal cui effetto conformativo deriverà l'ammissione in G.A.E. A quel punto parte ricorrente concorrerà, sulla base del punteggio e dei titoli di cui è in possesso con gli altri insegnanti in graduatoria.

Per quanto sopra esposto parte ricorrente

CHIEDE

previo accoglimento dell'istanza cautelare, anche monocratica, l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'annullamento *in parte qua* dei provvedimenti in epigrafe, con l'adozione di tutte le necessarie e conseguenti statuizioni e consequenziale adozione di idonea misura cautelare volta ad assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Si dichiara che il contributo unificato è dovuto in misura di € 325,00.

Roma, li 8 settembre 2019

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER LE COPIE CARTACEE PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n. 168) all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti